



## COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

|              |   |
|--------------|---|
| (RM) MASSERA | Presidente  |
| (RM) SCIUTO  | Membro designato dalla Banca d'Italia                     |
| (RM) RECINTO | Membro designato dalla Banca d'Italia                     |
| (RM) GRANATA | Membro di designazione rappresentativa degli intermediari |
| (RM) MONTESI | Membro di designazione rappresentativa dei clienti        |

Relatore ESTERNI - ROBERTO MONTESI

Seduta del 20/12/2018

### FATTO

Il ricorrente è titolare di un contratto di mutuo agrario concluso in data 30/06/08 con altro intermediario, successivamente posto in risoluzione, della durata di 203 rate semestrali, di cui una quota di interessi è corrisposta dalla Regione Marche ex L.R. 56/97.

L'istante vive in un comune terremotato per cui è stata prevista la proroga dei termini di sospensione del pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti ai sensi del D.L. 244/16 fino al 31/12/17. L'ente ponte, creato a seguito della risoluzione dell'intermediario, sospendeva le n. 3 rate scadenti fino al 31/12/17: in particolare, le rate del mutuo agrario interessate dalla sospensione sono quella del dicembre 2016 (pari ad euro 10.240,83 per capitale ed euro 4.685,96 per interessi), quella del giugno 2017 (pari ad euro 10.520,18 per capitale ed euro 4.406,01 per interessi), quella di dicembre 2017 (pari ad euro 10.807,14 per capitale ed euro 4.119,65 per interessi).

Su tali rate sono stati contabilizzati euro 13.053,69 a titolo di interessi di sospensione al tasso del 7,5%. La banca, pertanto, ad avviso del ricorrente, ha errato nel calcolare gli interessi di sospensione poiché il computo va effettuato sull'importo delle sole rate venute a scadenza nel periodo di sospensione e non sull'intero residuo debito. In più non si è considerato che una quota degli interessi di ammortamento sono pagati dalla Regione Marche e non sospesi.

A fronte di quanto sopra ricostruito, parte ricorrente chiede che l'interesse di sospensione sia calcolato sul capitale delle rate sospese, e che le rate sospese siano accreditate con



proroga del piano di ammortamento e che l'interesse di sospensione sia distribuito sulle rate del nuovo piano di ammortamento, così da eliminare l'addebito di €. 13.053,69.

Si difende l'intermediario asserendo che la somma di Euro 13.053,69 non costituisce una partita debitoria, bensì rappresenta uno storno, operato sulla rata in scadenza 30 giugno 2018, per la quota parte degli interessi di sospensione, che sono stati spalmati sulle rate del piano di ammortamento scadenti successivamente al 30 giugno 2018. L'importo degli interessi di sospensione, infatti, ammontava ad Euro 14.057,88, da cui è derivato un addebito di Euro 1.004,13 per le 14 rate in scadenza dalla ripresa del piano di ammortamento.

In merito poi alle modalità di calcolo per determinare gli interessi di sospensione, il ricorso si caratterizza per l'estrema genericità delle doglianze, le quali risultano prive di qualsivoglia valido riscontro documentale, con la conseguenza che di fatto il ricorso si traduce in una inammissibile istanza consulenziale nei confronti dell'Arbitro.

Nella fattispecie appare altresì palese la violazione del fondamentale onere della prova ex art. 2697 cod. civ., non venendo fornite adeguate evidenze probatorie ed esternate le motivazioni sulle quali si originano le richieste.

Per tali ragioni, parte resistente chiede in via preliminare, dichiararsi l'inammissibilità del ricorso per la genericità delle doglianze, da cui ne deriva un'inammissibile istanza consulenziale rivolta all'Arbitro. Nella denegata ipotesi in cui l'Arbitro ritenga di valutare nel merito il ricorso, parte resistente insiste per il rigetto del ricorso per mancato assolvimento dell'onere probatorio in capo al ricorrente.

In via ulteriormente subordinata, chiede a questo Collegio di ritenere adeguato e corretto il ricalcolo effettuato dalla resistente, dichiarando la cessazione della materia del contendere.

Gli approfondimenti effettuati da quest'ultima hanno, infatti, evidenziato che gli interessi di sospensione sono stati erroneamente calcolati sul debito residuo al momento dell'inizio del periodo di sospensione, anziché sulla quota capitale delle rate sospese. Prosegue l'intermediario affermando che in realtà il calcolo avrebbe dovuto essere effettuato sulla quota capitale (QC) delle 3 rate semestrali interessate dalla sospensione (dicembre 2016, giugno 2017 e dicembre 2017) pari ad Euro 31.568,15, spostando le rate sospese alla fine del piano di ammortamento originario, cioè posticipandole di 2.520 giorni (7 anni x 360), ed applicando a questo differimento il tasso annuo nominale, corrispondente al 5,53 effettivo, pari al 5,4556% annuo nominale.

Per tutte le ragioni su esposte, insiste per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate e sopra riportate.

## DIRITTO

Preliminarmente, il Collegio affronta l'eccezione pregiudiziale sollevata dall'intermediario. Quest'ultimo, come ricordato nella parte in fatto, chiedeva dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, in quanto la parte ricorrente avrebbe richiesto all'Arbitro lo svolgimento di attività consulenziale, estranea alle sue funzioni.

Più volte i Collegi hanno ribadito di non potersi pronunciare quando la questione ad essi sottoposta comporti lo svolgimento di un'attività "consulenziale" in quanto tale attività è estranea agli scopi ed alle funzioni dell'ABF. Infatti la Deliberazione del CICR del 29 luglio 2008 n. 275 comportante "Disciplina dei sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela ai sensi dell'articolo 128-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni", definisce "controversia", una contestazione relativa a operazioni e servizi bancari e finanziari. Occorre quindi che sussista un dissenso tra il cliente e l'intermediario su una operazione e che tale dissenso



sia oggetto di una precisa contestazione. Il generico accertamento della correttezza di conteggi e criteri di calcolo degli interessi fuoriesce dalla nozione di controversia (cfr. ex multis Collegio di Milano dec. 7407/2014).

Ciò premesso si rileva che l'espletamento della consulenza richiesta sulla correttezza del calcolo dell'importo rimborsato, come detto estranea alla competenza e alle funzioni dell'Arbitro, si pone nel caso di specie come presupposto della principale domanda di accertamento della base di calcolo degli interessi in questione, domanda che appare, dunque, di per sé idonea all'esame del merito della controversia. Il dissenso tra cliente e intermediario è, infatti, precisamente delineato nel suo *petitum* oltre che nella *causa petendi*, ragion per cui il Collegio ritiene ammissibile il ricorso, rigettando l'eccezione di parte resistente.

Nel merito, il ricorrente si duole dell'addebito, nel nuovo piano di ammortamento alla ripresa dalla sospensione, della somma di € 13.053,69 a titolo di interessi.

Giova primariamente evidenziare come, secondo quanto affermato anche dall'intermediario resistente, la somma di € 13.053,69 non costituisca un addebito, bensì uno storno dovuto a particolari modalità operative della procedura mutui della banca. In particolare, nella prima rata post sospensione veniva addebitato l'intero ammontare degli interessi per il periodo di sospensione e successivamente portato in detrazione, ripartendo l'importo degli interessi in parti uguali sulle residue rate del piano.

In altri termini, la somma addebitata a titolo di interessi da sospensione è data dalla somma di € 1.004,13 per 14 rate, per un totale di 14.057,82.

Nonostante l'imprecisione del ricorrente, la questione da analizzare sottoposta a questo Collegio riguarda la circostanza per cui gli interessi sarebbero stati calcolati sul capitale residuo alla data della sospensione e non sulla quota capitale delle rate sospese.

Sebbene non si rinvercano nel contenzioso ABF pronunce relative al sisma Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo, si ritiene possano applicarsi i principi enunciati dall'Arbitro con riferimento al sisma Abruzzo (Collegio di Coordinamento, decisioni 23 marzo 2016, nn. 2699 e 2712) o al sisma Emilia-Romagna (cfr. Collegio di Coordinamento, nelle decisioni 29 luglio 2015 nn. 5863, 5877 e 5885), stante l'identica formulazione della norma della moratoria.

In completa adesione con l'orientamento sopra citato, si ricorda che i collegi ABF hanno finora prevalentemente affermato che gli interessi devono essere calcolati sulla quota capitale delle sole rate scadute nel periodo di sospensione e non invece sul capitale che residui al momento in cui la sospensione ha avuto luogo, e ciò in considerazione proprio della funzione della moratoria legale, volta ad agevolare la parte debitrice.

In linea generale si deve osservare che ove una sospensione del mutuo sia perfezionata su base negoziale, deve aversi riguardo, come è ovvio, al contenuto dell'accordo, fermo restando che la concessione di una moratoria nel pagamento delle rate, in difetto di una espressa rinuncia da parte della banca mutuante, postula il diritto di quest'ultima di recuperare il rendimento del capitale prestato, risolvendosi altrimenti in una perdita economica senza causa.

Quando invece la sospensiva è prevista dalla legge, è ad essa che occorre avere riguardo. Ora, l'art. 48, co. 1 del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, emanato a seguito del terremoto che ha colpito Lazio, Marche, Umbria, Abruzzo ha previsto una moratoria del pagamento delle rate dei mutui e finanziamenti di qualsiasi genere. La norma però nulla dice in ordine al diritto della banca di richiedere gli interessi una volta terminata la moratoria né sul criterio di calcolo di tali interessi al termine della sospensiva.

Riprendendo il ragionamento del Collegio di coordinamento in occasione del sisma dell'Emilia Romagna, "... la sospensiva connessa all'evento sismico, benché operi



automaticamente (e tuttavia con facoltà di rinuncia dell'interessato), non si basa sul presupposto di una situazione sopravvenuta di mancanza di risorse economiche in capo al singolo mutuatario, ma riposa sulla considerazione che le popolazioni residenti nei territori colpiti dal terremoto vengono a trovarsi indistintamente in un contesto ambientale emergenziale avverso che rende per loro estremamente difficile il rispetto dei termini per lo svolgimento dei processi civili, penali, amministrativi e tributari (art.6), così come il rispetto dei termini per gli adempimenti e i versamenti di natura amministrativa, fiscale e previdenziale e altresì per il pagamento delle rate di mutui e finanziamenti di qualsiasi natura (art.8), loro erogati dalle banche e dagli intermediari finanziari (e ciò vale anche per gli uffici finanziari rispetto ai termini di legge per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle imposte a carico dei contribuenti). In ogni caso la legge ha reputato di concedere la moratoria, che però postula la regolarizzazione dei versamenti dovuti alla data di cessazione della moratoria stessa, durante la quale l'evento sismico è normativamente qualificato come causa di forza maggiore ai sensi dell'art.1218 c.c. Per quanto qui interessa, si tratta dunque, per essere più precisi, di una causa legale giustificativa del ritardo (impossibilità giuridica) nell'adempimento di obblighi di pagamento di un finanziamento bancario per il periodo di durata della sospensiva ...".

Così delineata la natura della sospensiva in esame, non sembra possibile considerare compatibile con lo spirito solidaristico della legge destinata ad alleviare il disagio socio economico delle popolazioni colpite dall'evento sismico, l'ipotesi che il mutuatario, cessata la moratoria, debba versare in via cumulativa le rate sospese in aggiunta a quelle non sospese e scadenti subito dopo la moratoria, giacché in tal caso il beneficio della sospensione si risolverebbe nel sacrificio di immobilizzare per il periodo di sospensione il denaro occorrente a corrisponderle. E' inevitabile perciò ritenere che la sospensione comporti un allungamento del piano di ammortamento corrispondente alla durata della sospensione stessa.

Considerato che la legge non prevede che la regolarizzazione del debito del mutuatario coinvolto nell'evento sismico debba subire addirittura un aggravio economico per effetto del beneficio della sospensione e che per altro verso non contempla una rinuncia forzosa del mutuante agli interessi sulle rate che cadono nel periodo di sospensione, deve concludersi nel senso che sulle rate sospese il mutuatario è tenuto a pagare interessi corrispettivi, calcolati però non sull'intero capitale residuo, ma sull'ammontare delle rate sospese, comprensivo di capitale e di interessi inclusi nel debito monetario espresso da ciascuna rata (senza dunque la possibilità di configurare in questo un fenomeno di anatocismo).

Gli "interessi di sospensione" vanno quindi correlati al numero e all'ammontare delle rate sospese e a una durata corrispondente al periodo di sospensione. Il principio così enunciato, oltre ad essere coerente con la descritta ratio legis, fortemente solidaristica, tiene conto da un lato del fatto che gli interessi, non essendo prevista una perdita a carico delle banche, vengono ad aggiungersi a quelli contrattuali già incorporati nell'ammontare delle rate scadute, e calcolati ab origine secondo il piano di ammortamento, e dall'altro che la sospensiva legale del pagamento delle rate, concretandosi in una impossibilità temporanea di adempimento della prestazione per causa non imputabile al mutuatario (arg. ex art.1256 c.c.), non può metterlo in una posizione debitoria peggiore rispetto a quella che si sarebbe concretata in assenza di sospensione, laddove invece l'approdo interpretativo perorato dall'intermediario si fonda sulla implicita ascrizione di responsabilità alla parte ricorrente del ritardo nell'adempimento, senza tenere conto che il mutuatario è il soggetto debole che la legge ha inteso tutelare.

Alla luce di tutto quanto sopra esposto e ricostruito, in applicazione analogica dei su esposti principi di diritto,



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

## PER QUESTI MOTIVI

**Il Collegio dispone che l'intermediario ricalcoli gli interessi sulle rate sospese e per l'effetto restituisca le somme percepite in eccedenza. Respinge nel resto. Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
MAURIZIO MASSERA